
**Contratto di Assicurazione
di Responsabilità Civile per la Circolazione dei Veicoli**

PROTEZIONE GUIDA

Il presente **Fascicolo Informativo** contenente:

- a. la **Nota Informativa**, comprensiva del **Glossario**;
- b. le **Condizioni di Assicurazione**;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

**Prima della sottoscrizione
leggere attentamente la Nota Informativa.**

CAA052/v.2015.07

GRUPPO

PROTEZIONE GUIDA – Linea RCA

Nota Informativa

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

Altri veicoli

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, rivalse nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal predetto Regolamento ISVAP n. 35.

I termini scritti con l'iniziale maiuscola assumono il significato definito nell'ambito delle Condizioni di Assicurazione.

Data di ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 1 luglio 2015

Presso le filiali degli intermediari e sul sito internet dell'Impresa www.ca-assicurazioni.it è possibile richiedere un preventivo gratuito personalizzato.

In caso di variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet dell'impresa www.ca-assicurazioni.it per la consultazione dei relativi aggiornamenti.

cod. int. 021

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A. – Società per Azioni Unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.
- b) Sede legale a Milano in Via Imperia, 35 - 20142 - Italia
- c) Recapito telefonico: 199 400 075 (€ 0,12 al minuto, con tariffazione per secondo di conversazione, e scatto alla risposta di € 0,06; da telefono mobile è applicata la tariffa del relativo operatore telefonico) - Fax 02 88 21 83 313 – Sito Internet: www.ca-assicurazioni.it – Indirizzo Mail: info@ca-assicurazioni.it (per informazioni di carattere generale)
- d) Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n. 2599 del 28/03/2008 e iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS il 28/03/2008 con n.1.00166; autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17 - Tutela Legale con provvedimento ISVAP n. 2958 del 27/01/2012.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Patrimonio Netto di CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A. ammonta ad Euro 12.621.695, di cui Euro 9.500.000 costituito dal Capitale Sociale.

L'indice di solvibilità della Compagnia – dato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente – è pari a 217% (Dati di Bilancio al 31/12/2014).

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte

Le coperture assicurative offerte variano in funzione della linea prescelta dal Contraente e sono attive se richiamate nella scheda di polizza:

Responsabilità Civile Auto

- Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. assicura - in conformità alle vigenti disposizioni di legge e in particolare a quanto disposto dal Codice delle Assicurazioni Private e della relativa normativa di attuazione - i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in contratto.
- La copertura assicurativa è prestata nella forma Tariffa Fissa (Autobus; rimorchi; macchine operatrici e carrelli; macchine agricole).

Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all'art. 2.1 ("Oggetto dell'assicurazione") della Garanzia Responsabilità Civile Auto) delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Si evidenzia che le Condizioni di Assicurazione prevedono ipotesi al ricorrere delle quali le Coperture Assicurative non operano.

Si richiama, altresì, l'attenzione del Contraente sul contenuto dell'art. 1.14 ("Cessione del Credito"), nonché sulle seguenti disposizioni delle Condizioni di Assicurazione.

Responsabilità Civile Auto

art. 2.1. ("Oggetto dell'Assicurazione");

art. 2.2. ("Esclusioni e rivalsa").

AVVERTENZA

La polizza prevede ipotesi di rivalsa a favore dell'Impresa. La rivalsa è il diritto dell'Impresa di rivalersi verso i terzi responsabili del danno (incluso l'Assicurato), una volta che questo sia stato liquidato.

Al riguardo si richiama l'attenzione del Contraente sulle seguenti disposizioni delle Condizioni di Assicurazione:

- art. 1.3. ("Aggravamento del rischio");
- art. 1.4. ("Determinazioni del premio – Comunicazioni del Contraente");
- art. 2.2. ("Esclusioni e rivalsa");
- art. 2.3. ("Estensione territoriale");
- art. 2.11. ("Denuncia e gestione del sinistro – Sinistro di responsabilità civile auto")

AVVERTENZA

Nella garanzia o sulla scheda di polizza sono indicate ed i massimali di copertura. Al riguardo, per gli aspetti di dettaglio relativi a massimali di copertura, si rinvia, in particolare, all'art.2.1 delle Condizioni di Assicurazione.

Al fine di agevolare la comprensione sul meccanismo di funzionamento del massimale e della franchigia si richiama l'attenzione del Contraente sui seguenti esempi:

AVVERTENZA

Il contratto ha durata di un anno, o frazione di anno (rateo) più anno intero, e **non prevede la clausola di tacito rinnovo** e la copertura assicurativa si conclude quindi alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in polizza.

La sola copertura assicurativa RCA rimane tuttavia operante sino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto e cessa comunque nel momento in cui venga stipulato per lo stesso Veicolo un nuovo contratto con altra Compagnia.

Si rinvia all'art. 1.2 ("Durata - rinnovo del contratto") delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

DIRITTO DI RIPENSAMENTO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata A.R. a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni – Via Imperia, 35 – 20142 Milano.

Crédit Agricole Assicurazioni provvederà a rimborsare al Contraente il Premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, a far

data dalle ore 24 del giorno di invio della Raccomandata A.R. di recesso, al netto delle imposte.

3.1 - Estensioni della copertura

L'Assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei Veicoli in aree private, con esclusione delle aree aeroportuali.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'Assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati in Polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive".

Si rinvia agli artt. 2.1 ("Oggetto dell'assicurazione") e 2.10 ("Condizioni Aggiuntive") delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

Il contratto non comprende il risarcimento dei danni subiti dal Conducente nel caso in cui questi sia responsabile del sinistro nonché i danni alle cose subiti dai soggetti di cui all'art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private, come previsto all'art. 2.2.1 ("Qualificazione di terzi – soggetti esclusi") delle Condizioni di Assicurazione.

5. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamento del rischio

AVVERTENZA

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla circostanza che – ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C. C. – nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative al rischio rese dal Contraente al momento della stipulazione del Contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti un aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Per una descrizione degli effetti in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio si richiama l'attenzione del Contraente sull'art. 1.3 ("Aggravamento del rischio") delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

6. Premi

Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno.

La rata di premio deve essere pagata alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla direzione di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., tramite bonifico bancario o contanti entro i limiti stabiliti dalla legge.

Il premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'impresa all'intermediario, come indicato sulla scheda di polizza.

AVVERTENZA

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. può applicare sconti sul premio di tariffa, sulla base di specifiche esigenze di carattere commerciale.

Si rinvia agli artt. 1.1 ("Pagamento del premio") e 1.2 ("Durata - Rinnovo del contratto") delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA

In caso di cessazione del rischio è possibile per il Contraente ottenere la restituzione del premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

Si rinvia agli artt. 1.6 ("Trasferimento della proprietà del veicolo"), 1.7 ("Appostazione in conto vendita del veicolo"), 1.8 ("Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato"), 1.9 ("Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di demolizione del veicolo assicurato"), 1.10 ("Risoluzione del contratto per furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo"), 1.11 ("Imposte e tasse") delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

7. Informativa in corso di contratto

Almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. trasmette al Contraente una comunicazione scritta riportante l'informativa prevista dalle disposizioni normative vigenti.

7.1 Area Riservata - Home Insurance

Sul sito internet di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è possibile inoltre consultare, in specifica area protetta, la propria posizione assicurativa (Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 – cosiddetto "Home Insurance").

Per l'attivazione dell'area riservata è sufficiente accedere alla sezione "Area Clienti" presente sull'Home Page del sito internet www.ca-assicurazioni.it, all'interno della quale sono contenute le istruzioni per abilitare l'accesso, ed informazioni sui prodotti e dati assicurativi, quali a titolo esemplificativo:

- le coperture assicurative in essere;
- le condizioni contrattuali sottoscritte;
- lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze;
- l'attestazione sullo stato del rischio.

8. Attestazione sullo stato del rischio

Il Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 abroga il precedente Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 (ad eccezione dell'allegato n. 2), dando così attuazione all'art. 134 comma 4 ("acquisizione telematica da parte delle Imprese dell'attestato di rischio") del Codice delle Assicurazioni Private.

Il suddetto Regolamento stabilisce che le Imprese alimentano la banca dati degli attestati di rischio (SITA-ATRC), con le informazioni riportate nell'attestazione sullo stato del rischio. Le informazioni relative all'ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella banca dati almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.

In occasione di ciascuna scadenza contrattuale, l'Impresa consegna, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso, l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica al Contraente e, se persona diversa, all'avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario). Tale consegna si intende assolta mediante la messa a disposizione dell'attestazione sullo stato di rischio nell'Area Riservata del sito web dell'Impresa (Home Insurance).

Per l'attivazione dell'Area Riservata è necessario accedere alla sezione "Area Clienti" del sito web dell'Impresa, all'interno della quale sono contenute le istruzioni per l'abilitazione e per ottenere le credenziali d'accesso, nonché tutte le informazioni sui prodotti e i dati assicurativi, ivi inclusa l'attestazione sullo stato del rischio.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni regolamentari vigenti, prevede altresì, su richiesta del Contraente, la trasmissione allo stesso, ed agli eventuali aventi diritto, dell'attestazione sullo stato del rischio a mezzo e-mail.

In caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal Contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

All'atto della stipulazione di un contratto di Responsabilità Civile Auto, le Imprese acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio (SITA-ATRC).

AVVERTENZA

Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC), l'Impresa acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

Una volta assunto il contratto, l'Impresa verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione dei contratti.

Per i contratti acquisiti tramite Intermediari, l'Impresa obbligata alla consegna dell'attestazione sullo stato di rischio, garantisce, all'avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri Intermediari, senza applicazione di costi.

Le attestazioni sullo stato di rischio così rilasciate non possono essere utilizzate dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.

L'attestazione sullo stato del rischio ha una validità pari a 5 anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

L'attestazione dello stato del rischio riporta la classe di merito di Conversione Universale (cosiddetta CU) che permette il confronto tra le proposte dei contratti di Responsabilità Civile Auto delle diverse Imprese di Assicurazione, e la classe di assegnazione equivalente a quella calcolata sulla base del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, allegato n. 2.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni a decorrere dai seguenti momenti:

- nell'assicurazione della responsabilità civile, dal giorno in cui il terzo ha richiesto alla Compagnia il risarcimento o ha promosso azione contro la Compagnia.

10. Legge applicabile

Al contratto sarà applicabile la Legge Italiana con il presupposto che il rischio sia ubicato nel territorio della Repubblica Italiana.

È tuttavia facoltà delle parti di convenire di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative del Diritto Italiano.

11. Regime fiscale

(Sulla base della legislazione in vigore alla data di edizione del presente Fascicolo informativo)

11.1 Regime fiscale premi

- Il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni;
- Sul premio della garanzia Responsabilità Civile Auto è calcolato il contributo al Servizio Sanitario Nazionale in misura del 10.5% del premio netto di garanzia. Tale contributo è deducibile dal reddito imponibile alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

11.2 Regime fiscale delle somme corrisposte

- Le somme corrisposte dall'Impresa in caso di liquidazione dei sinistri o di rimborso dei premi a seguito cessazione del rischio, sono esenti imposta.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Richiesta di risarcimento dei danni alla propria Compagnia di Assicurazioni

La normativa attuale prevede, in taluni casi, che la richiesta di **risarcimento danni** sia rivolta alla propria Compagnia di assicurazione e non a quella del responsabile del danno.

La richiesta di risarcimento deve essere presentata alla propria Compagnia assicuratrice mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma, telefax o per via telematica.

Tale facoltà rientra nella normativa che regola il **Risarcimento Diretto** dove la propria Compagnia provvede direttamente alla gestione del sinistro subito, garantendo

assistenza tecnica ed informativa. "Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità".

AVVERTENZA

Si richiama l'attenzione del Contraente sui termini per la denuncia del sinistro e si rinvia all'art. 2.11 – "Denuncia e Gestione del Sinistro - sinistro di Responsabilità Civile Auto" delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

E' possibile **ottenere il Risarcimento Diretto**:

- in caso di incidente dove sono coinvolti soltanto **due veicoli** entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia; sono compresi i ciclomotori targati secondo il regime di identificazione entrato in vigore il 14 luglio 2006;
- quando l'incidente è **avvenuto in Italia** (compresi Repubblica S. Marino e Città del Vaticano);
- quando sussistono **danni materiali** ai veicoli ed alle cose trasportate ed eventualmente **danni lesivi** a persone, presenti sul proprio veicolo coinvolto, che non hanno riportato lesioni gravi, cioè danni alla persona definiti dalla normativa "invalidità permanente non superiore al 9%", accertata da un medico legale.

In qualità di **passaggero**, la richiesta di risarcimento deve sempre essere inviata alla Compagnia di assicurazione del veicolo sul quale si è trasportati, indipendentemente dalla responsabilità o meno nell'incidente.

Sono **esclusi dal Risarcimento Diretto**:

- le lesioni gravi riportate dal conducente del veicolo;
- le lesioni riportate da persone non presenti sul veicolo, ad esempio i pedoni;
- i danni subiti da oggetti diversi dal veicolo, come ad esempio guard-rail, vetrine, ecc., per i quali la richiesta di risarcimento va effettuata alla Compagnia del responsabile del danno, obbligata alla gestione, previa opportuna attività istruttoria.

13. Riscontro della Compagnia alla richiesta danni

- Il proprio assicuratore è **obbligato a formulare offerta ovvero comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta di risarcimento entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni al veicolo e/o alle cose ed entro 90 giorni per i danni alla persona**. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni qualora entrambi i conducenti abbiano **sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.)**.
- La **richiesta di risarcimento** deve essere **completa** di tutti gli elementi richiesti dalla legge (art.148 del Codice delle Assicurazioni Private). La propria Compagnia di assicurazioni è tenuta a fornire tutta **l'assistenza necessaria** per la compilazione della denuncia e della richiesta danni nell'ambito del Risarcimento diretto. Se la richiesta non è completa di qualche elemento essenziale, la Compagnia è inoltre tenuta ad informare il proprio Cliente chiedendo eventuali

informazioni o documentazione integrative della stessa. Si evidenzia che per ottenere il risarcimento il prima possibile è indispensabile che il veicolo danneggiato sia messo a disposizione per gli accertamenti prima che siano effettuate le riparazioni e che, nel caso di lesioni, l'eventuale richiesta della Compagnia di sottoporsi a visita medico legale deve essere ottemperata; qualora sia stata presentata una denuncia senza la firma della controparte nel sinistro sarà necessario effettuare gli accertamenti presso la Compagnia del presunto responsabile, che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Compagnia dell'Assicurato richiedente. Nel caso di intervento delle autorità, il cui verbale fosse necessario per la determinazione della responsabilità, la propria Compagnia provvederà a richiederlo alle autorità stesse.

- Se si accetta la somma offerta, la Compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento entro **15 giorni** dal ricevimento dell'accettazione formale e scritta della stessa. Qualora non fosse raggiunto un accordo sull'entità del danno, è possibile trattenere la somma ricevuta a titolo di acconto e produrre eventuale ulteriore documentazione probatoria del maggior danno subito. Ad ulteriore tutela dell'Assicurato, la normativa garantisce la facoltà per l'Assicurato di agire in giudizio nei confronti della Compagnia.
- Il Codice delle Assicurazioni Private prevede inoltre che se in un sinistro il terzo trasportato subisce lesioni personali, questi dovrà fare richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo sul quale viaggiava, il quale indennizzerà il danno negli stessi tempi sopra richiamati per i danni alla persona (90 giorni) fino all'importo del massimale minimo di legge a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti. Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato avrà diritto di richiedere la parte eccedente all'assicuratore del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.

14. Richiesta di risarcimento danni al di fuori del Risarcimento diretto

Il **Risarcimento Diretto non può essere attivato** in caso di incidente:

- tra più di due veicoli;
- senza collisione dei due veicoli;
- con veicoli non a motore (inclusi rimorchi non agganciati alla motrice);
- con veicoli non assicurati;
- la cui responsabilità sia attribuibile a un terzo veicolo diverso da quelli coinvolti nella collisione;
- con veicoli immatricolati o targati all'estero;
- accaduto all'estero.

In questi casi la richiesta di risarcimento, si suggerisce a mezzo lettera raccomandata, deve essere inviata, con una precisa esposizione dei fatti, alla Compagnia di assicurazione del veicolo responsabile dell'incidente oppure, per i casi che lo prevedono, alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, oppure alla Compagnia estera per il tramite dell'UCI (Ufficio Centrale Italiano), in caso di sinistro avvenuto in Italia con controparte estera o alla rappresentanza in Italia della Compagnia estera qualora il sinistro sia avvenuto all'estero.

Unitamente alla richiesta danni è consigliabile la compilazione del modulo di denuncia di sinistro (il cosiddetto "modulo blu" di constatazione amichevole di incidente).

La Compagnia del presunto responsabile effettuerà tutti gli accertamenti necessari a determinare le responsabilità nell'evento ed a quantificare i danni rispondendo nei termini previsti dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private; in particolare vige per la Compagnia del presunto responsabile **l'obbligo di formulare offerta ovvero comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta di risarcimento entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni al veicolo e/o alle cose ed entro 90 giorni per i danni alla persona**. Il termine di 60 giorni si riduce a **30 giorni** qualora entrambi i conducenti abbiano **sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.)**.

In caso di incidente con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento dovrà essere inviata direttamente all'Impresa Designata competente per territorio e alla CONSAP S.p.A. nella qualità di Gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

La designazione delle Imprese Designate è valida per un triennio, avviene per legge tramite provvedimento dell'IVASS e per conoscere gli indirizzi aggiornati delle Imprese Designate è necessario consultare il sito della stessa "Consap S.p.A." – www.consap.it o, in alternativa, rivolgersi alla propria Compagnia di assicurazioni per le istruzioni sulla consultazione o l'informazione relativa.

Nel caso di incidente avvenuto in Italia con veicoli esteri, la richiesta di risarcimento dovrà essere inviata all'UCI - Ufficio Centrale Italiano, mentre nel caso di sinistro avvenuto all'estero sarà necessario richiedere ad IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - l'incaricato in Italia della gestione dei sinistri per la Compagnia estera ed inviargli la richiesta di risarcimento danni.

15. Informazioni da indicare nella richiesta di risarcimento danni sia in ambito Risarcimento diretto sia al di fuori

La normativa pone a carico del danneggiato incolpevole l'obbligo di formulare una richiesta di risarcimento danni che contenga i seguenti elementi:

- nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose:
 - i nomi degli assicurati;
 - le targhe dei due veicoli coinvolti;
 - la denominazione delle rispettive Imprese di assicurazione;
 - la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
 - le generalità di eventuali testimoni;
 - l'indicazione dell'eventuale intervento polizia delle autorità;
 - il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di due giorni non festivi, per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;
- nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, inoltre:
 - l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
 - l'entità delle lesioni subite;

- la dichiarazione di cui all'art. 142 del Codice delle Assicurazioni Private circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

La richiesta di risarcimento deve essere presentata, nell'ambito del Risarcimento diretto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma, telefax o per via telematica, mentre negli altri casi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso è necessario anticipare telefonicamente la denuncia alla propria Compagnia di assicurazioni, consentendo l'avvio tempestivo delle attività istruttorie, finalizzato a garantire al proprio Assicurato una risposta tempestiva circa la risarcibilità o meno, dopo aver effettuato i necessari accertamenti.

La denuncia di sinistro deve essere presentata alla propria Compagnia anche nel caso nel quale si sia responsabili, al fine di consentire la gestione delle richieste risarcitorie avanzate dall'incolpevole o dalla Compagnia che lo assicura e, in ogni caso, a tutela dell'Assicurato stesso.

16. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella, riportata nella Tariffa in vigore, offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., pertanto, consegnerà al Contraente la nuova attestazione dello stato del rischio opportunamente corretta.

In caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto, per conoscere l'importo del Sinistro, l'Assicurato dovrà effettuare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A..

A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione provvederà ad inviare via posta, direttamente al recapito del Contraente, una lettera indicante l'importo del rimborso nonché le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso direttamente a Consap S.p.A..

La richiesta dovrà essere inviata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di Compensazione, via Yser, 14 – 00198 ROMA; Tel. 06.85796530; Fax: 06.8579546/547; sito internet: www.consap.it; indirizzo di posta elettronica: rimborsistanza@consap.it.

Tale facoltà è ammessa entro la scadenza contrattuale in caso di rinnovo del contratto ed entro sei mesi dalla scadenza nel caso di contratto disdettato.

17. Accesso agli atti dell'impresa

I contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano previo invio alla Compagnia di apposita richiesta a mezzo raccomandata a/r.

La disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all'articolo 146 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private è regolamentata dal Decreto Ministeriale 29 ottobre 2008 n.191.

L'articolo 2 del citato Dm 191/2008 stabilisce, in modo molto più specifico e approfondito rispetto alla precedente normativa, l'ambito di applicazione del diritto di accesso.

Chi formula la richiesta - I soggetti legittimati attivi quali i contraenti, gli assicurati ed i danneggiati, relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

La norma definisce l'elenco degli atti oggetto del diritto di accesso.

Il decreto 191/2008 in particolare dice che «sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro».

In particolare devono intendersi compresi in detti atti anche:

- a) le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti;
- b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;
- c) il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
- d) le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;
- e) le perizie dei danni materiali;
- f) le perizie medico-legali relative al richiedente;
- g) i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate;
- h) le quietanze di liquidazione.

Atti ai quali non si può accedere - Sono generalmente escluse dal diritto di accesso "le perizie medico-legali relative a persone diverse dal richiedente".

L'articolo 2 del DM 191/2008 citato ribadisce che per l'accesso agli atti "contenenti dati di carattere non oggettivo", valgono le disposizioni del Codice della Privacy.

Sempre in tema di perizie medico-legali redatte in ambito assicurativo, tuttavia, deve essere ben chiaro che a parere del garante della Privacy, detti atti "comprendono dati personali dell'interessato non solo nella parte in cui sono riportati dati identificativi, ma anche in quella che comprende valutazioni e giudizi del perito fiduciario. Si tratta di informazioni riferite all'interessato da considerare dati personali secondo la definizione di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del Codice, e che ricadono pertanto nell'ambito di applicazione del medesimo Codice" (Garante Privacy, provvedimento 25 luglio 2007).

L'esercizio del diritto d'accesso, in pratica, rimane escluso, solamente in relazione all'indicazione "i condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento", o di possibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale o processuale eventualmente espresse.

Modalità – "il diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta scritta all'Impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso".

La richiesta può essere inoltrata non solo alle Direzioni o sedi legali delle Compagnie o ai loro uffici di liquidazione sinistri, ma anche "al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato" (per punto vendita deve intendersi, ai sensi dell'articolo 1, punto g, del DM 191/2008 citato), il "locale ovvero la sede o la dipendenza dell'intermediario o della compagnia, accessibile al pubblico o adibito al ricevimento del pubblico ove sia possibile sottoscrivere il contratto o ritirare la documentazione attestante la copertura assicurativa obbligatoria").

La richiesta deve indicare gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato.

Il richiedente è comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all'impresa l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenute le informazioni oggetto della richiesta.

Il richiedente, inoltre, deve allegare alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo.

L'Impresa di assicurazione ha il dovere, in caso di richiesta irregolare o incompleta, di comunicare al richiedente "entro quindici giorni dalla data di ricezione... l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso», indicando peraltro anche "gli elementi non corretti o mancanti".

In tale ipotesi, il termine per la conclusione del procedimento "è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta".

L'atto di accoglimento deve essere "comunicato per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta" (termine che sale a venti giorni nel caso in cui la richiesta sia stata presentata ad un ufficio non competente) da parte dell'Impresa e deve contenere non solo l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, ma anche l'indicazione del luogo in cui è possibile effettuare l'accesso, nonché del periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia.

Il rifiuto o la limitazione all'accesso devono essere comunicate dall'impresa per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta (o venti giorni nell'ipotesi di richiesta presentata a un ufficio non competente), con indicazione "della

motivazione per la quale l'accesso non può essere in tutto o in parte esercitato" (articolo 6 del DM 191/2008).

In queste ipotesi o, qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, il richiedente non sia stato messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, l'articolo 6 del citato decreto, comma 2, prevede che nei successivi sessanta giorni il richiedente possa «inoltrare reclamo all'IVASS anche al fine di vedere garantito il proprio diritto». Su tale reclamo «l'IVASS provvede nel termine di trenta giorni dalla ricezione».

18. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere inoltrati per iscritto, anche tramite comunicazione telefax o di posta elettronica, a:

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.P.A.
Ufficio Reclami
Via Imperia, 35 – 20142 Milano
Fax: 02 88 21 83 313
e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami che, in osservanza al Regolamento Isvap n. 24/2008, sarà tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato o parziale accoglimento, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS
Servizio Tutela degli Utenti - Divisione Gestione Reclami
Via del Quirinale 21
00187 Roma
fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353
e-mail PEC: ivass@pec.ivass.it

compilando l'apposito modello, reso disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it), completato con:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo;
- d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per qualsiasi controversia inerente al rapporto assicurativo, alla quantificazione del danno subito a seguito di un sinistro e / o alla determinazione della responsabilità civile, rimane competente l'Autorità Giudiziaria, ferma restando la necessità di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, ove obbligatori per legge, qui di seguito descritti:

A. La **Negoziazione Assistita** (D. L. n. 132 del 12/9/2014, convertito nella L. n. 162 del 10/11/2014)

La Negoziazione Assistita è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione stradale di veicoli e natanti. L'invito ad aderire alla negoziazione assistita deve essere inviato a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Via Imperia, 35 – 20142 Milano, oppure all'indirizzo di posta elettronica PEC ca-assicurazioni@legalmail.it, ovvero al numero di fax 02 882183333.

B. La **Mediazione** (D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010)

La Mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, per le controversie relative a tutte le tipologie di contratto di assicurazione, diverse da quelle relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti per le quali l'esperimento della mediazione rimane facoltativo, salvo l'obbligo di esperire la negoziazione assistita.

Il tentativo di mediazione può svolgersi, con l'assistenza di un avvocato, presso gli Organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

C. La **Conciliazione Paritetica** (Accordo fra Ania e alcune Associazioni dei Consumatori)

La Conciliazione Paritetica è facoltativa e può essere esperita esclusivamente per le controversie aventi ad oggetto sinistri R.C. Auto, per i quali la richiesta di risarcimento promossa dal danneggiato non sia superiore a euro 15.000.

Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse associazioni dei consumatori e dell'ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso.

Per maggiori informazioni sulla procedura è possibile visionare i chiarimenti forniti da IVASS, consultabili sul sito dell'Autorità (www.ivass.it).

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet <http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm> - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. È fatta salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi, ove esistenti.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato

Marco Di Guida


GLOSSARIO

Fatto salvo quanto espressamente previsto in relazione a specifiche sezioni del presente contratto, nel testo che segue s'intende:

Alienazione del Veicolo: vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del Veicolo, cessazione della circolazione del Veicolo.

Anno (annuo - annuale - annualità): vedi Unità di Misura.

Assicurato: per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dal contratto; per le altre garanzie, esclusa l'Assistenza: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.

Assicurazione: garanzia prestata ai sensi dell'art. 1882 del Codice Civile.

Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (Contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

CARD: convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto.

Carta Verde: il Certificato di Assicurazione relativo alla circolazione negli stati esteri in esso indicati.

Certificato di Assicurazione: documento contrattuale che prova la copertura assicurativa.

CI: Classe interna – Classe di merito determinata da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. per la garanzia R.C.A. e che concorre alla determinazione del premio.

Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, recante il riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private.

Codice Infocar: codice alfanumerico con il quale Quattroruote Professional identifica marca, modello, versione ed allestimento del Veicolo.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.

Contrassegno: documento contrattuale da tenere sempre esposto sul Veicolo e comprovante la copertura assicurativa.

Consap S.p.A.: concessionaria servizi assicurativi pubblici.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.: la Compagnia di assicurazioni che presta le garanzie stabilite dal contratto.

CU: classe di Conversione Universale – classe di merito di riferimento per tutte le imprese di Assicurazione.

Età assicurativa: vedi Unità di Misura.

Filiale: locale facente parte della rete bancaria dell'intermediario, presso cui è stato concluso o assegnato il contratto.

Franchigia: somma che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Furto: Il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incidente: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al Veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Indennizzo: somma che Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., ai sensi del contratto, deve pagare in caso di Sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una Invalidità Permanente.

Locatario: l'utilizzatore di un Veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

Massimale di garanzia: limite di importo fino al quale Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è obbligata per ogni Sinistro.

Mese: vedi Unità di Misura.

Premio: la somma dovuta dal Contraente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..

Proprietario del Veicolo: l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Polizza: Contratto di Assicurazione costituito dalla Scheda di Polizza, dal Certificato di Assicurazione, dal Contrassegno, dalla Carta Verde e dalle condizioni di Assicurazione che provano e disciplinano l'Assicurazione.

Quattroruote Professional: è la Business Unit della Editoriale Domus specializzata nel fornire il servizio di quotazione e banche dati ad operatori del settore assicurativo.

Quinquennio: vedi Unità di Misura.

Rapina: il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

R.C.A.: Responsabilità Civile Auto derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Risarcimento diretto: procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un Sinistro RCA direttamente da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. invece che dall'Assicuratore del Veicolo responsabile.

Rivalsa/Azione di rivalsa: il diritto dell'Impresa di recuperare nei confronti del Contraente e dell'Assicurato l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui l'Impresa stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

Scoperto: parte percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Settimana: vedi Unità di Misura.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Tariffa: le condizioni di Premio e le norme di assunzione predisposte dalla Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e rese note al pubblico, in vigore al momento della stipulazione del contratto o del rinnovo del contratto.

Unità di Misura: le unità di misura del Sistema Internazionale (DPR 802/1982) riportate nelle seguenti condizioni contrattuali si intendono definite come segue:

- Anno (annuo - annuale - annualità): periodo di tempo la cui durata è pari a 360 giorni (anno commerciale)
- Età assicurativa: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni d'anno
- Mese: periodo di tempo la cui durata è pari a 30 giorni (mese commerciale)
- Quinquennio: periodo di tempo la cui durata è pari a 5 anni
- Settimana: periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.

Valore Commerciale: Il valore (Iva inclusa, salvo diversa pattuizione) del Veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, come risultante dalla pubblicazione Infocar dell'editoriale Domus per le autovetture o da altre riviste specializzate per gli altri veicoli.

Veicolo: Quello descritto ed identificato nel contratto.

PROTEZIONE GUIDA – Linea RCA ALTRI VEICOLI

Condizioni di Assicurazione

Gentile Cliente, La ringraziamo per aver scelto la soluzione assicurativa di Crédit Agricole Assicurazioni.

Il nostro obiettivo sarà prenderci cura di Lei e della Sua vettura.

I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento; potrà facilmente raggiungerli ai seguenti numeri telefonici:

<p> CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI</p> <p>Per DENUNCIARE o avere INFORMAZIONI su un SINISTRO (auto - casa - persona)</p> <p>Per conoscere le CARROZZERIE CONVENZIONATE (auto)</p> <p>Numero Verde Unico dall'Italia: 800 088 292 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 fax +3902882183333 - dall'estero +3902882183332 ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it</p>	<p>PER RICHIEDERE ASSISTENZA* (auto - casa - persona)</p> <p>Numero Verde Unico dall'Italia: 800 088 292 dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24 fax +3902882183358 - dall'estero +3902882183332 ugsassistenza@ca-assicurazioni.it</p> <p>PER RICHIEDERE LA TUTELA LEGALE* (auto - casa - persona)</p> <p>Numero Verde Unico dall'Italia: 800 088 292 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30 fax +3902882183355 - dall'estero +3902882183332 tutelalegale.ca-assicurazioni@legalmail.it</p> <p><small>* se sottoscritta e richiamata in polizza</small></p>
<p> CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI</p> <p>In caso di VARIAZIONI sulla POLIZZA (auto - casa - persona)</p> <p>Numero Unico dall'Italia: 199 400 075[#] dal lunedì al venerdì dalle 8.30-13.30 / 14.30-17.00</p> <p>fax +3902882183330 ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it</p> <p><small># il costo della telefonata è di € 0,12 al minuto, con tariffazione per secondo di conversazione e scatto alla risposta di € 0,06; da telefono mobile si applica la tariffa del gestore</small></p>	

Data di ultimo aggiornamento dei dati contenuti nelle presenti Condizioni di Assicurazione:
1 luglio 2015

cod. int. 021

INDICE

	Pag.
Norme Generali	3
Garanzia Responsabilità Civile Auto	7

NORME GENERALI

ART. 1.1 - PAGAMENTO DEL PREMIO

La rata di Premio deve essere pagata alla consegna della Polizza; le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla direzione di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. che devono indicare la data di pagamento e recare l'esplicita richiesta di rinnovo del Contraente, debitamente sottoscritta e la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio. Il pagamento va eseguito presso la Filiale dove è assegnato il contratto, che è autorizzata a rilasciare i documenti assicurativi (Certificato di Assicurazione, Contrassegno e la Carta Verde) previsti dalle disposizioni in vigore. Salvo diversa pattuizione, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in Polizza, se la prima rata di Premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo quanto previsto dall'articolo 1901, comma 1, del Codice Civile che disciplina il caso di mancato pagamento del premio. Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata di frazioni di anno più anno intero, ed è dovuto integralmente; per questi casi valgono le seguenti disposizioni particolari:

- la frazione di anno costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa (rateo);
- le regole sul cambio di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione. Per le Carte Verdi la garanzia è operante dalle ore 0.00 del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio.

ART. 1.2 - DURATA - RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto ha **durata pari ad 1 anno**, o frazione di anno (rateo) più anno intero, e si intende stipulato nella formula **"senza tacito rinnovo"**. **La copertura assicurativa si conclude quindi alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in polizza.**

La sola copertura assicurativa RCA rimane tuttavia operante sino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, e cessa comunque nel momento in cui venga stipulato per lo stesso Veicolo un nuovo contratto con altra Compagnia.

Su esplicita richiesta del Contraente, il contratto può essere rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

ART.1.3 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C. C. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dal Contraente al momento della stipulazione del Contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi, qualora sia applicabile la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 1.4 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO – COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al Veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di leasing, al Locatario), al Contraente nonché ai dati contenuti nella tabella di sinistrosità pregressa riportata sull'attestazione dello stato del rischio. **Ove dall'esame della documentazione si riscontrassero elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del premio su basi differenti, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. provvederà alla riclassificazione del contratto ed avrà titolo di esigere l'eventuale conguaglio di premio, con emissione di appendice. Il mancato pagamento del premio richiesto comporta, in caso di sinistro, l'azione di rivalsa nei confronti del Contraente.**

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di mancata comunicazione, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

ART. 1.5 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 1.6 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO

E' obbligo del Contraente comunicare immediatamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. il trasferimento di proprietà del Veicolo o la sua consegna in conto vendita. A seguito di alienazione, il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

1. CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER ALTRO VEICOLO DI SUA PROPRIETA': qualora l'alienante, **previa restituzione del Certificato di Assicurazione, del Contrassegno e della Carta Verde, relativi al Veicolo alienato e di documentazione probatoria attestante l'alienazione**, chiedi che la sua Polizza sia resa valida per altro Veicolo di sua proprietà, si procede alla variazione del contratto ed all'eventuale conguaglio del Premio **dal momento della restituzione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. della documentazione sopra indicata.**
2. CESSIONE DEL CONTRATTO: nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di Assicurazione, **il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.**, la quale, **previa restituzione del Certificato di Assicurazione, del Contrassegno, della Carta Verde e di documentazione probatoria attestante la vendita**, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i nuovi documenti. **Il cedente è tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione.** Non sono

ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'Assicurazione dello stesso Veicolo, il cessionario potrà eventualmente stipulare un nuovo contratto. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

3. **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:** se il Contraente non si avvale di quanto previsto dai precedenti punti 1 e 2, il contratto si risolve ed in tal caso, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'art. 334 del Codice delle Assicurazioni, per ogni giorno di garanzia residua **dal momento della restituzione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. del Certificato di Assicurazione, del Contrassegno, della Carta Verde e del documento comprovante il trasferimento di proprietà.**

ART. 1.7 - APPOSTAZIONE IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO

Le disposizioni del precedente art. 1.6 punto 3. si applicano anche nel caso di **documentata consegna in conto vendita** del Veicolo purché seguita da trasferimento di proprietà del Veicolo stesso, **documentata da attestazione del venditore di autoveicoli al quale è stato consegnato il Veicolo.** Il rimborso del Premio al netto dell'Imposta pagata e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale decorrerà dalla data di **restituzione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. del Certificato di Assicurazione, del Contrassegno, della Carta Verde nonché di documentazione probatoria dell'avvenuta consegna in conto vendita.**

ART. 1.8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO A CAUSA DI DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del Veicolo, come previsto dall'art. 103 del Codice della Strada, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della Carta di Circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il Certificato di Assicurazione, Contrassegno e Carta Verde.**

Si intende equiparata alla distruzione del Veicolo la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dal menzionato art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del veicolo ed il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario) e comprovata da apposita documentazione.

Qualora l'alienante chieda che la sua Polizza sia resa valida per altro Veicolo di sua proprietà, si procede alla variazione del contratto e all'eventuale conguaglio del Premio, altrimenti il contratto si risolve e Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di Premio al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'art. 334 del Codice delle Assicurazioni, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del Premio annuo, al netto dell'Imposta pagata, del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale e dell'eventuale garanzia accessoria colpita dal sinistro, per giorno di garanzia residua **dal momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma.**

ART. 1.9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO A CAUSA DI DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di cessazione del rischio per demolizione del Veicolo, **previa presentazione:**

- i. della copia del certificato di consegna rilasciato dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice, ovvero dall'automercato ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 209/2003, oppure**
- ii. della copia del certificato di demolizione rilasciato dal centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Decreto Legislativo 209/2003,**

qualora l'alienante chieda che la sua Polizza sia resa valida per altro Veicolo di sua proprietà, si procede alla variazione del contratto e all'eventuale conguaglio del Premio, altrimenti, il contratto si risolve e Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituisce la quota di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di Premio annuo al netto dell'imposta pagata, del contributo obbligatorio di cui all'art. 334 del Codice delle Assicurazioni e dell'eventuale garanzia accessoria colpita dal sinistro, per giorno di garanzia residua **dal momento della consegna dei documenti sopra indicati.**

ART. 1.10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 del Codice delle Assicurazioni, l'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza (fermo l'eventuale intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, così come previsto dall'art. 283 del Codice delle Assicurazioni).

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituisce la quota di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di Premio annuo, al netto dell'imposta pagata, del contributo obbligatorio di cui all'art. 334 del Codice delle Assicurazioni e della garanzia accessoria colpita dal sinistro (ove presente), per giorno di garanzia residua. **Il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituendo, se ancora in suo possesso, il Certificato di Assicurazione, Contrassegno, Carta Verde e consegnando a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. copia della denuncia stessa.** Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla data del furto stesso Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rinuncia ad esigere le eventuali rate di Premio successive alla risoluzione del contratto.

La mancata o intempestiva comunicazione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. della perdita del possesso/vendita del veicolo di cui ai punti precedenti e la mancata restituzione di Certificato di Assicurazione, Contrassegno e Carta Verde sarà motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di perdita di possesso/vendita del veicolo assicurato.

ART. 1.11 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..

ART. 1.12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. **Il foro competente è quello di residenza o di domicilio dell'Assicurato.**

ART. 1.13 – CESSIONE DEL CREDITO NELLA GESTIONE DEL SINISTRO

Le parti pattuiscono che, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 comma 2 del Codice Civile, a cui integralmente si riportano, l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l'assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

In caso di cessione del credito non autorizzato, l'impresa agirà nei confronti del Contraente e/o del cedente per il recupero dell'eventuale pregiudizio arrecato.

ART. 1.14 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni o notifiche a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. dipendenti dalla presente Polizza, ove non diversamente normato, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla sede legale della Compagnia o alla Filiale che ha emesso la Polizza.

ART. 1.15 DIRITTO DI RIPENSAMENTO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata A.R. a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni – Via Imperia, 35 - 20142 Milano.

Crédit Agricole Assicurazioni provvederà a rimborsare al Contraente il Premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, a far data dalle ore 24 del giorno di invio della Raccomandata A.R. di recesso, al netto delle imposte.

GARANZIA - RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

(valida per i rischi relativi all'Assicurazione obbligatoria di cui agli artt. 122 e seguenti del Codice delle Assicurazioni)

Condizioni Generali**ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. assicura - in conformità alle vigenti disposizioni di legge e in particolare a quanto disposto dal Codice delle Assicurazioni e della relativa

normativa di attuazione - i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro il limite del massimale indicato in polizza, suddiviso per danni a persone e danni a cose, le somme che, per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in contratto. L'Assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei Veicoli in aree private, con esclusione delle aree aeroportuali. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'Assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati in Polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive". **Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove.**

Di seguito si riporta un esempio dell'intervento del massimale minimo di legge per la garanzia Responsabilità civile autoveicoli pari ad € 6.000.000, di cui per danni a persone € 5.000.000 e per danni a cose € 1.000.000.

Nel caso un sinistro abbia determinato i seguenti danni:

- a persone € 5.000.000,
- a cose € 2.000.000,

il risarcimento complessivo sarà di € 6.000.000 perché l'ammontare complessivo dei danni a cose supera il massimale pattuito.

La restante parte di danno € 1.000.000 resterà a carico dell'Assicurato.

Qualora il veicolo assicurato, in base alla carta di circolazione, risulti adibito e omologato al seguente uso, l'assicurazione vale anche:

- per il traino di "carrelli appendice" a non più di 2 ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 56 del Codice della Strada);
- per il traino di rimorchio targato, qualora venga indicato in polizza la presenza di gancio traino e nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di traino di veicoli.

Avvertenza: Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata e verranno rilasciati appositi documenti contrattuali.

ART. 2.1.1 – RIMORCHI MUNITI DI TARGA PROPRIA – "RISCHIO STATICO"

Nel caso di rimorchi muniti di targa propria, l'assicurazione vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

ART. 2.2 - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'Assicurazione non è operante:

1. se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

2. nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
3. nel caso di Veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinino l'utilizzo;
4. nel caso di Veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario o da suo dipendente;
5. nel caso di Assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
6. in caso di dolo del Conducente;
7. per i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine operatrici e macchine agricole su cingoli o ruote non gommate;
8. nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
9. nel caso di danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
10. danni a denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Per il Veicolo indicato in Polizza, limitatamente alla guida in stato di ebbrezza, Crédit Agricole Assicurazioni eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Conducente e/o Contraente o Proprietario per la somma liquidata con il massimo di Euro 5.000,00. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rinuncia alla rivalsa se il tasso alcoolemico rilevato è inferiore al minimo tra 0,8 g/l ed il doppio previsto dalla normativa vigente.

ART. 2.2.1 QUALIFICAZIONE DI TERZI – SOGGETTI ESCLUSI

Ai sensi dell'art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private, l'assicurazione non comprende i danni a cose e a persona subiti dal conducente dell'autovettura responsabile del sinistro. In particolare l'assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

1. il proprietario dell'autovettura, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
3. ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).

ART. 2.3 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale, salvo quanto indicato nelle singole garanzie, per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del Liechtenstein, della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, del Principato di Andorra e della Svizzera. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) **le cui sigle non siano barrate, l'Assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. detto Certificato e sia stato pagato il relativo Premio; in difetto Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. provvederà ugualmente al risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato, ma avrà, in ogni caso, diritto di rivalsa verso l'Assicurato ed il Contraente per le somme che abbia pagato a tale titolo, nonché per le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso.** Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento "NATO" (AFI, FTASE e simili), l'Assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) **le cui sigle non siano barrate; l'Assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. detto Certificato e sia stato pagato il relativo Premio. Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.** La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza di polizza. **Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto agli artt. 2.1. "Oggetto dell'Assicurazione" e 2.2. "Esclusioni e Rivalsa".**

ART. 2.4 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

Il Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 abroga il precedente Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 (ad eccezione dell'allegato n. 2), dando così attuazione all'art. 134 comma 4 ("acquisizione telematica da parte delle Imprese dell'attestato di rischio") del Codice delle Assicurazioni Private.

Il suddetto Regolamento stabilisce che le imprese alimentano la banca dati degli attestati di rischio (SITA-ATRC), con le informazioni riportate nell'attestazione sullo stato del rischio. Le informazioni relative all'ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella banca dati almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.

In occasione di ciascuna scadenza contrattuale, l'Impresa consegna, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso, l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica al Contraente e, se persona diversa, all'avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario). Tale consegna si intende assolta mediante la messa a disposizione dell'attestato di rischio nell'Area Riservata del sito web dell'impresa (Home Insurance).

Per l'attivazione dell'Area Riservata è necessario accedere alla sezione "Area Clienti" del sito web dell'Impresa, all'interno della quale sono contenute le istruzioni per l'abilitazione e per ottenere le credenziali d'accesso, nonché tutte le informazioni sui prodotti e i dati assicurativi, ivi inclusa l'attestazione sullo stato del rischio.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni regolamentari vigenti, prevede altresì, su richiesta del Contraente, la trasmissione allo stesso, ed agli eventuali aventi diritto, dell'attestazione sullo stato del rischio a mezzo e-mail.

In caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal Contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

All'atto della stipulazione di un contratto di responsabilità civile auto, le Imprese acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio (SITA-ATRC).

Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC), l'impresa acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

Una volta assunto il contratto l'impresa verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione dei contratti.

Per i contratti acquisiti tramite intermediari, l'impresa obbligata alla consegna dell'attestato di rischio, garantisce inoltre, all'avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi.

Le attestazioni sullo stato di rischio così rilasciate non possono essere utilizzate dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.

Sull'attestazione viene riportata la classe di merito di Conversione Universale (cosiddetta CU) che permette il confronto tra le proposte dei contratti di Responsabilità Civile Auto delle diverse Imprese di Assicurazione, e la classe di assegnazione equivalente a quella calcolata sulla base del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, allegato n.2.

1. L'attestazione contiene:
 - a) la denominazione dell'Impresa di Assicurazioni;

- b) il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di Contraente persona giuridica;
 - c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
 - d) il numero del contratto di Assicurazione;
 - e) i dati della targa del Veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del Veicolo assicurato;
 - f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
 - g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
 - h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU (Conversione Universale) di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
 - i) l'indicazione del numero dei Sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
 - j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
 - k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'Assicurato.
2. Ai sensi di quanto indicato al paragrafo 1, lettera i) che precede, la responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nell'attestato di rischio né all'applicazione del *malus*.
In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stata attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del *malus*.
In tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità "cumulata" pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all'applicazione del *malus*.
3. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.
4. Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

5. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'attestato dovrà contenerne indicazione. Tale indicazione sarà mantenuta anche negli attestati successivi al primo.

In particolare, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non produce l'attestazione nel caso di:

- **cessione del contratto;**
- **contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;**
- **contratto con durata superiore ad un anno (rateo più anno intero) alla scadenza del rateo iniziale.**

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria", ovvero l'Impresa che esercita la delega conferita in polizza e per consuetudine è quella che detiene la quota rischio maggiore.

6. Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del Codice delle Assicurazioni Private. In tal caso, l'Impresa consegna, per via telematica (e-mail), entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. **Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.**
7. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
8. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero del veicolo assicurato, il Contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell'attestato qualora lo stesso risulti l'avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, allegato n.2.
9. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo attestato di rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
10. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l'impresa classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro

veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto assicurativo.

ART. 2.5 - ULTERIORI ELEMENTI DI PERSONALIZZAZIONE DEL PREMIO

ART. 2.5.1. SINISTROSITÀ PREGRESSA

La determinazione del Premio assicurativo sarà altresì determinata sulla base del numero di Sinistri riportati nell'attestazione dello stato del rischio come da tabelle riportate nella Tariffa vigente.

ART. 2.5.2. ELEMENTI DI PERSONALIZZAZIONE

I dati forniti dall'Assicurato alla stipula del contratto possono essere utilizzati per personalizzare la Tariffa applicabile al contratto stesso.

ART. 2.6 – TARIFFA FISSA ED ASSOLUTA

La presente Assicurazione è stipulata in tariffa fissa. Non sono previste maggiorazioni di premio a seguito dell'accadimento o meno di sinistri.

ART. 2.7 – DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE

All'atto della stipulazione il Contraente deve consegnare la seguente documentazione:

	Situazione Veicolo	Documentazione da consegnare
1	Veicolo già assicurato presso altra Compagnia dal medesimo proprietario	1. Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
2	Veicolo già assicurato presso altra Compagnia con Attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 1 anno ma da meno di 5 anni	1. Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2. Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di sospensione delle garanzie senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del Veicolo; ovvero 3. Documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del Veicolo.
3	Veicolo già assicurato presso altra Compagnia con attestazione scaduta da oltre 5 anni	1. Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2. Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto; ovvero 3. Documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del Veicolo.
4	Veicolo rubato, assicurato presso altra Compagnia	1. Copia della denuncia di Furto rilasciata dall'autorità competente; 2. Copia dell'appendice di risoluzione per Furto rilasciata dalla precedente compagnia; 3. Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
5	Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta	1. Copia del libretto di circolazione.
6	Veicolo immatricolato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., ovvero oggetto di contratto ceduto	1. Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà, ovvero appendice di cessione contratto.
7	Veicolo assicurato presso compagnia estera	1. Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la Sinistrosità pregressa; 2. Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
8	Manca di attestazione o della documentazione specifica oppure, casi non espressamente indicati	1. Copia del libretto di circolazione; 2. Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 90 giorni successivi alla data di emissione del contratto.
9	Veicolo già assicurato con contratto di leasing in scadenza (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi)	1. Documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto 2. Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.

10	Veicolo assicurato con contratto temporaneo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2. Copia del contratto temporaneo; 3. Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto temporaneo.
11	Veicolo venduto o consegnato in conto vendita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Copia del contratto assicurante il Veicolo venduto o consegnato in conto vendita; 2. Copia della documentazione attestante l'avvenuta alienazione o la consegna in conto vendita del Veicolo precedente; 3. Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
12	Veicolo distrutto o demolito o definitivamente esportato	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atto di demolizione o di definitiva esportazione; 2. Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.

ART. 2.8 – TRASPORTATI SU AUTOCARRI; MOTOCARRI; VEICOLI AD USO SPECIALE O SPECIFICO

A parziale deroga di quanto riportato nell'articolo 2.2 – Esclusioni e rivalsa, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato destinato al trasporto di cose (Autocarri, motocarri o veicoli ad uso speciale o specifico) ed anche nei confronti del conducente, per i danni alla persona subiti da terzi trasportati nella cabina di guida non previsti agli Artt. 53 e 54 del D.LGS. 30 Aprile 1992, n. 285, sempre che il numero degli stessi non superi quello previsto dalla carta di circolazione.

ART. 2.9. RICHIESTA DUPLICATI DI CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E CONTRASSEGNO

Su richiesta scritta del Contraente, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rilascia entro 15 giorni dalla richiesta un duplicato del Certificato di Assicurazione e/o Contrassegno e/o Carta Verde. Per ottenere tali duplicati il Contraente deve farne richiesta inviando comunicazione che attesti la ragione della richiesta e nel caso di smarrimento, mancato ricevimento o furto presentare un'autocertificazione contenente il motivo della richiesta. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si riserva tuttavia la facoltà di richiedere ai sensi di Legge, qualora lo ritenesse necessario, copia della denuncia all'Autorità competente dello smarrimento, mancato ricevimento o furto del Certificato di Assicurazione, Contrassegno e Carta Verde.

In caso di deterioramento il Contraente restituirà alla Compagnia il Certificato di Assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde deteriorati.

ART. 2.10 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PREMESSA

L'Assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese condizioni è regolata dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", ad eccezione degli artt. 1.12 e 2.2 secondo comma, nonché per quanto non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle norme disciplinanti l'Assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoestese condizioni aggiuntive, ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 del Codice delle Assicurazioni (art. 2.2.1).

- A) *Autoveicoli adibiti a scuola guida*: L'Assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, **tranne durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo Conducente.**
- B) *Danni a cose di terzi trasportati su autovetture e autotassametri*: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. assicura la responsabilità del Contraente e – se persona diversa – del Proprietario del Veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale

che, per loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.** L'Assicurazione comprende anche la responsabilità del Conducente per i predetti danni.

- C) *Carico e Scarico*: L'impresa assicura la responsabilità civile del Contraente e – se persona diversa – del Committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

CONDIZIONI PARTICOLARI (Valide solo se espressamente richieste dal Contraente e riportate in polizza)

A) - **VEICOLI LOCATI IN "LEASING"**: Premesso che il Veicolo assicurato, di proprietà della Società ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in "leasing" al Contraente sino alla data indicata in Polizza, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si impegna nei confronti della citata società a:

- i. non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della citata società;
- ii. comunicare alla citata società ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- iii. comunicare alla citata società, con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo.

Resta inteso che Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi della Polizza e da comunicarsi contestualmente alla citata Società con lettera raccomandata. Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali (mini kasko) del Veicolo assicurato, l'Indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà, a norma dell'art. 1891, comma 2 del Codice Civile, corrisposto alla citata Società nella sua qualità di proprietaria di detto Veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

B) - **VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE**: La presente Polizza è vincolata a favore della Società sino alla data indicata in Polizza e pertanto Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si obbliga per la durata della Polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A., a:

- i. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della citata Società;
- ii. comunicare alla citata Società ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- iii. comunicare alla citata Società, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di Assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;

- iv. non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto o guasti accidentali l'Indennizzo che fosse dovuto a termini di Polizza senza il consenso scritto della citata Società e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio alla citata Società è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

C) - ESTENSIONE GARANZIA ALL'ESTERO - (CARTE VERDI)

- i. La validità dell'Assicurazione per il Veicolo descritto nella Carta Internazionale di Assicurazione veicoli a motore (Carta Verde) all'uopo rilasciata, viene estesa ai danni che il Veicolo stesso cagioni durante la circolazione nel territorio dei Paesi riportati sulla Carta Verde stessa;
- ii. **Per la circolazione nei Paesi anzidetti nei quali esiste il regime di Assicurazione obbligatoria, la garanzia si intende prestata in base alle disposizioni ed entro i limiti di legge sull'Assicurazione stessa.** Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risponde, inoltre, entro i massimali della Polizza, ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'Assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere, danni a persone e cose di stranieri rispetto al paese visitato);
- iii. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del 15° giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive, alla condizione che al momento del Sinistro il rischio non sia coperto da altro Assicuratore;
- iv. **Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessa di avere validità nel corso del periodo di Assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.. L'uso del documento al di là della data di cessazione della Polizza è illecito e comporta responsabilità e sanzioni di legge.**

ART. 2.11 - DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO - SINISTRO DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

ART. 2.11.1 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia sinistro, secondo quanto disposto dall'art. 143 del Codice delle Assicurazioni, **deve essere redatta sul modulo fornito da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.**, il cui modello è approvato dall'IVASS e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro così come richiesto nel modulo stesso. **La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni** da quello in cui il Sinistro si è verificato (art. 1913 del Codice Civile). **Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di Sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati in ragione del pregiudizio sofferto.**

ART. 2.11.2 - MODALITA' DI INVIO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

La richiesta di risarcimento può essere inviata **a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax. La richiesta non può essere inviata in via telematica.**

ART. 2.11.3 – INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

Nel caso in cui l'Assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, l'Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI – Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 – 20145 Milano (te. 02/34968.1; fax 02/34968.230) che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.

Nel caso in cui l'incidente con veicolo straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l'assicuratore del veicolo straniero. Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera, ai sensi del D.Lgs 190 del 30 giugno 2003. Per individuarla l'Assicurato deve rivolgersi all'IVASS – Centro informazioni, v. del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.421.33.730, e-mail centroinformazioni@ivass.it.

ART. 2.11.4 – FONDO VITTIME DELLA STRADA

Sono risarciti, dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale di Legge, i danni a persone e cose causati da:

- veicoli non assicurati
- veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;
- veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
- veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti:

- i danni alla persona;
- i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia designata dall'IVASS a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel 06.857961, www.consap.it.

ART. 2.11.5 - GESTIONE DELLE VERTENZE

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato. La gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non**

siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.



Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Sede legale Via Imperia, 35 - 20142 - Italia

Società Unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.

Capitale sociale Euro 9.500.000,00 i.v.

P.Iva, Cod. Fisc. e Numero di iscrizione al R.I. di Milano 01604810935

Impresa autorizzata con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28/03/2008 e iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS il 28/03/2008 con n. 1.00166; autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17 - Tutela Legale con provvedimento ISVAP n. 2958 del 27/01/2012.

www.ca-assicurazioni.it